

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETÀ CERMET SOC. CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOC. CONS. A R.L.

Oggetto consiliare n. 2584

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna acquisisce le quote già di proprietà della società ERVET SpA relative alla Società Certificazione e ricerca per la qualità – CERMET Soc. cons. a r.l., in breve CERMET e alla società Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire – Soc. cons. a r.l., in breve NuovaQuasco. Il progetto di legge si inserisce nel quadro della razionalizzazione del sistema delle società a partecipazione regionale, anche al fine di una maggiore coerenza con la recente normativa statale in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

CERMET opera in regime di mercato, nel settore della certificazione, dell'applicazione delle normative di sicurezza e della sperimentazione e collaudo di materiali e prodotti.

La partecipazione della Regione appare utile per le stesse motivazioni che sorreggono oggi la partecipazione di ERVET, cioè in virtù della necessità di promuovere una cultura diffusa della certificazione mediante la ricerca continua di metodologie avanzate per i diversi settori dell'economia. Si tratta comunque di una partecipazione di minoranza, corrispondente alla quota già detenuta da ERVET, che non comporta controllo sulla società.

La società NuovaQuasco ha già svolto per la Regione importanti attività sia di osservatorio, sia di formazione e aggiornamento professionale, sia nel campo della qualificazione della domanda e dell'offerta nel settore degli appalti, pubblici e privati, di lavori, servizi e forniture.

In prospettiva, tale società deve esercitare funzioni di osservazione e monitoraggio nei settori della sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualità edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti, oltre a funzioni di supporto tecnico alla gestione del demanio idrico; essa curerà inoltre la promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali.

Fra i vari aspetti della razionalizzazione che accompagna l'ingresso della Regione Emilia-Romagna nel capitale della società si segnala che questo è subordinato al fatto che essa possieda la maggioranza del capitale sociale, che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni. La Regione eserciterà sull'attività della Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e la società realizzerà la parte più importante della propria attività con la Regione Emilia-Romagna.

Un ulteriore importante aspetto che accompagna l'ingresso della Regione Emilia-Romagna nel capitale sociale è costituito dall'obbligo che la Società svolga la sua attività esclusivamente nell'ambito della produzione di servizi strumentali a quelli della Regione o degli altri enti pubblici soci, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale.

Lo statuto della società deve prevedere quali organi sociali l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione secondo la scelta che verrà fatta dallo statuto stesso), presidente e revisore unico dei conti.

La legge si divide in tre capi, corrispondenti, il primo all'autorizzazione a partecipare a CERMET con le relative condizioni, il secondo a NuovaQuasco, contenente oltre alle condizioni di partecipazione anche una disciplina dei rapporti tra società e Regione, il terzo contenente norme comuni.

Passando all'illustrazione dei singoli articoli, si rileva che nell'articolo 1 viene prevista la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società CERMET, con una sintetica premessa in cui si richiamano le finalità della partecipazione, in applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale.

Nell'art. 2 sono previste le condizioni della partecipazione, con riferimento alla quota di capitale già detenuta da ERVET, che obbligatoriamente si deve rilevare, chiarendo così che non si tratta di una ricapitalizzazione della società, che non ne ha necessità, ma di un subentro dettato da esigenze di riorganizzazione e adeguamento alla normativa nazionale, nel perseguimento delle finalità della Regione. La norma richiama anche come condizione della partecipazione regionale una parte dell'oggetto sociale, che deve costituire il cuore dell'attività dell'ente e giustifica la partecipazione.

L'articolo 3 contiene l'autorizzazione a partecipare alla società consortile a responsabilità limitata NuovaQuasco (Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire).

Nell'articolo 4 vengono previste le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione alla Società e cioè che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale sociale, che deve essere comunque interamente pubblico (possono essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni).

Inoltre, al fine di garantire la rispondenza della nuova società ai requisiti specificati dal D.L. n. 223 del 2006 (convertito in Legge n. 248 del 2006), viene previsto che la società, costituita per la produzione di servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche regionali o locali, deve operare esclusivamente con gli enti partecipanti o affidanti, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

Da ultimo, viene specificato che la Società NuovaQuasco, al fine di contribuire alla qualificazione del tessuto produttivo regionale, promuove iniziative volte a favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle materie di sua attività.

Viene previsto, nell'articolo 5, che nella convenzione che verrà stipulata dalla Giunta regionale con NuovaQuasco, devono essere indicati sia il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società, sia la disciplina delle modalità e delle procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle suddette attività, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale, sia il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte, sia il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può, a tal fine, svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

Viene inoltre stabilito che la Società debba presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma annuale di attività, con relativo piano finanziario, e che la Giunta debba approvare detto programma entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il programma annualmente approvato potrà essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.

Da ultimo viene previsto che la Giunta regionale presenti una relazione annuale all'Assemblea legislativa sull'attività svolta alla Società.

L'art. 6 prescrive che lo statuto della Società debba prevedere quali organi sociali l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) ed il revisore unico dei conti e che sia la Regione a nominare l'amministratore unico (o, qualora lo statuto preveda il consiglio di amministrazione, il presidente e la maggioranza dei suoi componenti), nonché il citato revisore unico dei conti.

Viene previsto – in piena coerenza con il comma 729 dell'articolo unico della Legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – che il Consiglio di amministrazione debba essere composto da non più di 3 componenti, tra cui il Presidente. Viene infine contemplata la possibilità che l'organo amministrativo determini la nomina di un Direttore della Società.

L'art. 7, prima fra le norme comuni ai due enti, prevede che il bilancio di esercizio di entrambe le Società, corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo, del revisore unico dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea a dei soci dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile, alla Giunta regionale.

L'art. 8 attribuisce al Presidente della Giunta regionale la rappresentanza della Regione per l'esercizio dei propri diritti di socio, specificando che è ammessa da parte sua la delega.

PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

Partecipazione alla società CERMET

“Certificazione e ricerca per la qualità –
CERMET Soc. cons. a r.l.”

Art. 1

Autorizzazione a partecipare alla
società CERMET

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la qualità e il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro, il rispetto dei requisiti di impatto ambientale dei processi di produzione e dei prodotti. Al fine di favorire lo sviluppo economico, la qualificazione delle imprese, la qualità del territorio e la qualità sociale, anche attraverso la promozione di una cultura diffusa della certificazione mediante la ricerca continua di metodologie avanzate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Società Certificazione e ricerca per la qualità – CERMET Soc. cons. a r.l., d’ora in poi denominata CERMET.

Art. 2

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

che la partecipazione della Regione venga acquisita mediante l’acquisto dell’intera quota già in proprietà di Ervet S.p.a.;

b)

che lo statuto della Società preveda che essa operi:

b1) con azioni per la promozione nel sistema produttivo regionale della cultura della formazione e della ricerca finalizzata a metodologie innovative per la certificazione, l’applicazione delle normative, nonché il controllo e l’accreditamento, anche promosse dalla Regione Emilia-Romagna;

b2) quale parte terza indipendente per attività di certificazione di sistemi di gestione, di prodotti e per lo svolgimento di attività ispettiva nei diversi settori di attività economica o sociale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie, sia in ambito obbligatorio che volontario.

CAPO II

Partecipazione alla società NuovaQuasco

Art. 3

Autorizzazione a partecipare alla
società NuovaQuasco

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Società Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire – Soc. cons. a r.l., d’ora in poi denominata NuovaQuasco, avente ad oggetto l’esercizio delle attività di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale sociale;

b)

che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;

c)

che gli Enti pubblici soci svolgano sull’attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;

d)

che la società svolga esclusivamente la produzione di servizi strumentali a quelli della Regione e degli altri Enti pubblici partecipanti, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;

e)
che la società operi esclusivamente con gli enti partecipanti o affidanti, non svolga prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non partecipi ad altre società o enti.

2. La partecipazione della Regione è subordinata altresì alla condizione che lo statuto della Società preveda che essa operi, senza fini di lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento del seguente oggetto:

- a)
realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualità edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;
- b)
supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;
- c)
diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la diffusione di rapporti periodici;
- d)
promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni locali;
- e)
attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- f)
favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle materie di attività della società.

Art. 5

Attività della società

1. La Giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell'offerta nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, tramite la stipula di apposita convenzione nella quale è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società NuovaQuasco. La convenzione disciplina:

- a)
le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
- b)
il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
- c)
le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attività sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.

3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.

4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale all'Assemblea legislativa sull'attività svolta dalla Società.

Art. 6

Organi sociali

1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:

- a)
l'assemblea dei soci;
- b)
l'organo amministrativo;
- c)

il revisore unico dei conti.

2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il Presidente e la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, qualora questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 2450 del Codice civile. Il Consiglio di amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non più di 3 componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice civile.

3. L'organo amministrativo può determinare la nomina di un direttore della società.

CAPO III

Norme comuni

Art. 7

Bilanci delle società

1. Il bilancio di esercizio delle Società di cui alla presente legge, corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e di quello di revisione, nonché dal verbale di approvazione dell'Assemblea a dei soci dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del Codice civile, alla Giunta regionale.

Art. 8

Esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere, anche attraverso suo delegato, tutti gli atti necessari all'esercizio della qualità di socio nelle società CERMET e NuovaQuasco.